

DL 70/2011 “DECRETO SVILUPPO”

Il DL 70/2011 (c.d. “DL sviluppo”), entrato in vigore il 14 maggio 2011, è stato convertito in legge, ed ha introdotto importanti innovazioni al vigente sistema fiscale in merito alle verifiche, all'accertamento, alla riscossione, nonché alle agevolazioni tributarie.

Tra le altre, si segnalano le seguenti novità:

- introduzione di un **credito d'imposta** per il finanziamento di progetti di **ricerca** realizzati da Università ed enti pubblici;
- semplificazione della dilazione degli “**avvisi bonari**”;
- riduzione dalla metà ad un **terzo** delle somme riscuotibili in caso di **accertamenti impugnati** per imposte sui redditi, IVA e IRAP;
- semplificazioni concernenti i **depositi IVA**;
- abolizione dell'obbligo di **comunicazione telematica** delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000,00 euro, in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o *bancomat*;
- abolizione dell'obbligo di compilazione della scheda carburante se il pagamento avviene con carte di credito, di debito o prepagate;
- innalzamento dei parametri che consentono di fruire del regime di **contabilità semplificata**;
- riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei **terreni** e delle **partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Credito d'imposta per la ricerca scientifica

L'art. 1 del “DL sviluppo” ha stabilito, per il biennio 2011-2012, un credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca realizzati da Università o enti pubblici di ricerca; tale “bonus ricerca”, diverso dalla precedente versione, si affianca all'integrale deducibilità dei suddetti investimenti.

Il “nuovo” credito d'imposta compete in misura pari al 90% dell'eccedenza degli investimenti in ricerca realizzati nel periodo d'imposta agevolato rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nel triennio 2008-2010.

L'agevolazione sarà riconosciuta, a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, in tre quote annuali.

Il credito in questione:

- non concorre alla formazione della base imponibile IRES, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui all'art. 61 e all'art. 109 co. 5 del TUIR;
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24.

Accertamenti esecutivi: blocco dell'esecuzione

L'art. 7 co. 2 lett. n) prevede che l'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di **180 giorni** decorrenti dall'affidamento in carico del credito ad Equitalia, quindi, salvo cause di sospensione dei termini per il ricorso, dalla notifica dell'accertamento l'esecuzione è sospesa per **270 giorni**. Tuttavia, se successivamente all'affidamento del credito, emergono elementi integranti il **fondato pericolo** per la riscossione, la sospensione dell'esecuzione viene meno.

Inoltre tale sospensione non si applica per fermi e ipoteche, che, in costanza delle condizioni di legge, potranno essere adottati decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto, a meno che, entro tale termine, il giudice non abbia già concesso la sospensione giudiziale.

Dilazione avvisi bonari

Il "DL sviluppo" modifica l'art. 3-*bis* del DLgs. 462/97 rendendo più agevole la dilazione degli "avvisi bonari". Infatti la **rateazione** potrà avvenire a **prescindere** dall'**importo** senza la dimostrazione del temporaneo stato di **difficoltà economica** e la **garanzia** sarà necessaria solo se le rate successive alla prima saranno nel complesso **superiori a 50.000,00 euro**.

La rateazione degli avvisi bonari potrà avvenire:

- in un massimo di **sei rate** trimestrali, se le somme sono di importo sino a 5.000,00 euro;
- in un numero massimo di **venti rate** trimestrali, se le somme sono di importo superiore a 5.000,00 euro;
- previa prestazione della garanzia fideiussoria o ipotecaria, se la rate successive alla prima sono nel complesso superiori a 50.000,00 euro.

Le rate possono anche essere di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

Scheda carburante – esclusione per pagamenti con moneta elettronica

Per i soggetti IVA che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente **mediante carte di credito**, carte di debito (**bancomat**) e **carte prepagate è previsto l'esonero** dall'obbligo di tenuta della scheda carburante.

Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

Viene riproposta l'agevolazione fiscale che consente di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle **partecipazioni non quotate** e dei **terreni** posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'**1.7.2011**, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1, lettere da a) a *c-bis*), del TUIR, nel momento in cui le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

A tal fine, occorrerà che, entro il termine del **30.6.2012**:

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva pari al **2** o al **4%** per l'intero suo ammontare, ovvero limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La perizia dovrà essere redatta **prima della** eventuale **cessione dei terreni** mentre nel caso di cessione di quote potrà comunque essere redatta entro il 30.6.2012.

Il "DL sviluppo", inoltre, stabilisce che:

- i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono **detrarre dall'imposta sostitutiva** dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata (nelle riaperture che si sono succedute negli anni era sempre stata prevista soltanto la modalità di rimborso);
- i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione potranno chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/7354.

Il pagamento della differenza avverrà **presumibilmente** mediante **compensazione** nel modello F24 fra l'imposta dovuta sulla seconda rivalutazione e l'imposta (considerata a credito) versata per la prima. Ciò

significa che se il nuovo valore di un terreno è di 700.000,00 euro, mentre il precedente sul quale era già stata pagata l'imposta sostitutiva ammonta a 1.000.000,00 di euro, è possibile ricorrere a 2 opzioni:

- detrazione di 28.000,00 euro (nuova imposta) dai 40.000,00 euro già versati (vecchia imposta), con conseguente perdita di 12.000,00 euro;
- effettuare il versamento di 28.000,00 euro e richiedere a rimborso 28.000,00 euro.

In base all'art. 68 co. 6 del TUIR, le **partecipazioni ricevute in donazione** assumono in capo al donatario il medesimo costo che presentavano in capo al donante. Quindi, se il donante ha eseguito una rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva, il nuovo valore è riconosciuto anche in capo al donatario.

Si pone quindi il problema della possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta quella versata dal donante.

Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA

Per le operazioni di importo superiore a 3.000,00 euro, effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA, è stato abolito l'obbligo di comunicazione telematica se **il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate** emesse dagli operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e Poste Italiane S.p.A.).

L' Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito che l'adempimento in oggetto resta **obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti** e senza stabile organizzazione in Italia.

Semplificazioni per le fatture emesse e ricevute nello stesso mese

La nuova disposizione ha innalzato il limite da 154,94 a 300 euro sia per le fatture emesse sia per quelle ricevute nello stesso mese.

Proroga generalizzata dei termini che scadono di sabato o di giorno festivo

Viene stabilito che i versamenti e gli adempimenti che scadono il sabato o in un giorno festivo sono **sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo** anche se solo telematici.

Privacy

Sono previste semplificazioni per le imprese che trattano solo dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli dei dipendenti, dei collaboratori, anche se extracomunitari, e dei loro familiari (coniuge e parenti). In tale ipotesi, la tenuta di un aggiornato **Documento Programmatico sulla Sicurezza** (DPS) è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di trattare solo dati in osservanza delle misure minime di **sicurezza** previste dal DLgs.196/2003 e dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B).

Proroga dei SINISTRI

È prorogato il termine per l'operatività del SISTRI per le imprese e gli enti produttori di **rifiuti speciali** pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.

La data sarà indicata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 70/2011, e non potrà essere comunque antecedente all'1.6.2012.